



**CAMERA PENALE DI COSENZA**  
**"AVVOCATO FAUSTO GULLO"**



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Ai Dirigenti gli Uffici Giudiziari del Tribunale di Cosenza

Oggetto: Bozza di Protocollo di intesa volto a garantire l'effettività del Diritto di difesa del Cittadino non abbiente ammesso al Patrocinio a spese dello Stato. Atto di conferimento di delega per la rappresentanza istituzionale della Camera Penale di Cosenza "avvocato Fausto Gullo" innanzi ai Dirigenti gli Uffici giudiziari del Tribunale di Cosenza.

Il Consiglio direttivo della Camera Penale di Cosenza "avvocato Fausto Gullo",

premessò

che l'*Osservatorio permanente per l'effettività del Diritto di difesa del Cittadino non abbiente ammesso al Patrocinio a spese dello Stato*" ha sottoposto ai consiglieri del direttivo l'allegata bozza del protocollo indicato in oggetto;

ritenuto

necessario attivare la fase di interlocuzione istituzionale con i Dirigenti gli Uffici Giudiziari del Tribunale di Cosenza;

conferisce

ai consiglieri avvocati Guido Siciliano e Cristian Cristiano espressa delega per la rappresentanza della Camera Penale di Cosenza "avvocato Fausto Gullo" nell'ambito della suddetta attività istituzionale, con facoltà di avvalersi dell'ausilio del Responsabile e del Coordinatore dello stesso Osservatorio.

Allegato: Bozza di Protocollo recante la data del 28 maggio 2019

Cosenza, 04 luglio 2019.

f.to Il Segretario, avv. Roberto Le Pera

f.to Il Presidente, avv. Maurizio Nucci

*Osservatorio Permanente*  
*per la tutela dell'effettività del Diritto di Difesa*  
*del Cittadino non abbiente ammesso al Patrocinio a spese dello Stato*  
*istituito con delibera della Camera Penale di Cosenza, in data 27 marzo 2015*

Prot. n° del \_\_\_\_\_

*Preg.mi Consiglieri Direttivo*  
*Camera Penale di Cosenza*  
*Fausto Gullo*

---

**Oggetto: proposta redazione Protocollo di intesa per la liquidazione degli onorari dei difensori dei cittadini ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.**

L'Osservatorio per il gratuito patrocinio ha ricevuto numerose segnalazioni da parte di molti iscritti che ci hanno rappresentato le seguenti criticità:

- 1) La necessità di evitare sperequazioni per quanto riguarda l'ammontare degli importi che vengono liquidati in relazione all'attività professionale espletata in favore di cittadini ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
- 2) La decisione da parte di molti Giudici dell'ufficio Gip di non provvedere al pagamento della fase esame e studio e della fase introduttiva per quanto riguarda i decreti penali, che appare non condivisibile poiché si colloca al di fuori di ogni disposizione normativa in materia;
- 3) La necessità di provvedere al pagamento con distinti provvedimenti delle diverse fasi dinanzi il Gip, che al contrario, attualmente non vengono liquidate, ovvero vengono corrisposte solo parzialmente (cautelare, indagini, udienza gip/gup);
- 4) La necessità di dover provvedere alla doverosa liquidazione dell'attività professionale svolta per il recupero del credito dell'onorario del difensore d'ufficio;
- 5) La necessità di rendere effettiva la novella intervenuta con DM 37/2018 (Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55) al fine di adeguare, aumentandoli, i compensi professionali evidentemente ritenuti insufficienti dal legislatore a garantire il giusto decoro professionale.

Il Decreto modifica, in particolare, i parametri di determinazione dei compensi giudiziali riguardo all'attività penale, all'attività arbitrale, all'assistenza di più soggetti aventi la stessa posizione processuale, ai giudizi dinanzi al TAR ed al Consiglio di Stato, ai procedimenti di mediazione e negoziazione assistita, all'attività stragiudiziale ed infine, agli atti telematici.

Sinteticamente le modifiche riguardano in materia penale è previsto:

- che tra gli elementi da valutare ai fini della liquidazione dei compensi per l'attività penale, è introdotto "il numero degli atti da esaminare". Inoltre i compensi professionali possono essere aumentati dal giudice, rispetto ai valori medi delle tabelle allegate, sino all'80% e non possono essere diminuiti oltre il 50%;
- che nel caso l'avvocato assista più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato sino al 30% per ogni soggetto oltre il primo (prima era del 20%), fino ad un massimo di 10 soggetti, e del 10% (prima era del 5%) per ogni soggetto oltre i primi 10, fino ad un massimo di 30 (prima era 20).

Stessa regola vale anche quando il numero dei soggetti ovvero delle imputazioni, è incrementato per effetto della riunione di più procedimenti, ed altresì, quando l'avvocato difende un singolo soggetto contro più soggetti, sempre che la prestazione non comporti l'esame di medesime situazioni di fatto e di diritto.

Ed è al fine di realizzare quanto evidenziato al punto 5) che si propone, pertanto, di valutare la correttezza di tutte le voci di liquidazione di cui alla tabella allegata - finalizzata a realizzare l'effettivo rispetto della normativa richiamata - modificata in ragione delle indicazioni fornite nel corso dell'ultima Assemblea degli iscritti.

E' innegabile, infatti, che già da prima dell'introduzione della novella del 2018 – a cui, di conseguenza, non è stata data applicazione – si assiste, oramai, all'automatica decurtazione, nella misura massima del 50%, degli onorari dovuti e ciò, nonostante, per come già rimarcato, la predetta riduzione sia solo eventuale e non sia fissa, ma solo graduale a seconda della minore o maggiore complessità dei procedimenti, trattati tutti indistintamente allo stesso modo ed a prescindere dal reale valore dell'opera prestata.

E' così, diventata prassi, ad esempio, la liquidazione dell'importo di € 720,00 per le udienze preliminari (810 + 1350/meno 1/3/meno il 50%) o dell'importo di € 960,00 o poco più per le udienze monocratiche (450+1080+1350/meno1/3/meno il 50%).

La suddetta prassi non è affatto condivisibile poiché:

- viola i commi II e III dell'articolo 24 Cost., nella parte in cui il diritto del più debole è compromesso mediante la privazione delle risorse economiche necessarie per “agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”;
- viola i principi sanciti dall'articolo 6 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, nella parte in cui l'assenza di sostegno economico pregiudica, inevitabilmente, il diritto del Cittadino di preparare un'adeguata e qualificata difesa tecnica;
- è contraria alla ratio ed alle finalità delle garanzie esaltate dall'articolo 12 del nuovo Codice Deontologico Forense, in tema di “dovere di qualità della prestazione professionale”

Siamo certi che la sottoscrizione di un Protocollo per la liquidazione dei compensi sarà estremamente utile per il superamento delle criticità sopra-evidenziate ed è per tale ragione che, a seguito di quanto emerso nel corso dell'ultima Assemblea che ha consentito di perfezionare il lavoro inizialmente predisposto, si sottopone alle SS.VV. il nuovo protocollo con la preghiera di voler avviare i necessari contatti con gli Interlocutori interessati al fine di dare effettività alla tutela dei non abbienti.


Con cordialità

Cosenza 28.05.2019

Avv. Renato Tocci



Avv. Ugo Ledonne



Avv. Angelo Nicotera

